



SENT. 32/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott.ssa Luisa de PETRIS Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di pensioni, iscritto al **n. 59575** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 252/2021, depositata in data 22/10/2021

da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata in atti in data 17/1/2024, dall'Avv. Giuseppe Restuccia, c.f. RSTGPP79L10F537E, presso lo studio del quale in Roma, Via W. Tobagi, n. 1, è elettivamente domiciliato (domicilio digitale presso l'indirizzo pec: giuseppereestuccia@ordineavvocatiroma.org).

nei confronti di**MINISTERO DELLA DIFESA****VISTO** l'atto di appello.**VISTI** tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 23 gennaio 2024, svolta con l'assistenza del segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci ed omessa, con il consenso delle parti, la relazione sui fatti di causa da parte del relatore cons. Roberto Rizzi, l'avv. Giuseppe Restuccia, in rappresentanza dell'appellante.

FATTO

In data 27/9/2013, l'ex Caporal maggiore dell'Esercito italiano OMISSIS, cessato dal servizio per perdita del grado in data 9/7/2010 (in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS, con la quale era stato condannato alla pena di anni 1 ed € 400 di multa per i reati di cui agli artt.,81, comma 1, 624 bis e 610 c.p.), formulava istanza di pensione privilegiata per l'infermità «*Psicosi paranoide cronica in trattamento farmacologico in paziente con ritardo mentale di grado lieve*», che lo aveva reso inidoneo al servizio militare ed idoneo al transito nelle aree funzionali del personale civile.

Con decreto n. 5 del 20/11/2016, il Ministero della Difesa respingeva la domanda reputando l'infermità non dipendente da causa di servizio.

Con sentenza n. 97/2017 del 8/5/2017, la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio respingeva il ricorso finalizzato ad ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto al trattamento pensionistico privilegiato.

Detta sentenza passava in giudicato.

Con ricorso depositato in data 30/3/2021, l'ex militare, succintamente

descritte le articolate vicende che avevano riguardato il periodo finale del servizio, chiedeva il riconoscimento giudiziale della *«pensione privilegiata come risulta dalle buste paga, con tutti gli arretrati e gli interessi legali»*.

Con sentenza n. 252/2021 depositata il 22/10/2021 e non notificata, la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando la sussistenza di un pregresso giudicato esterno (maturato sulla menzionata sentenza 97/2017), in ordine all'auspicato diritto alla prestazione previdenziale.

Avverso tale decisione il OMISSIS, personalmente, proponeva appello lamentando la *«omessa valutazione di un fatto decisivo della controversia (la perizia di parte prodotta in atti dal ricorrente) – omessa istruttoria»*.

Ad opinione dell'appellante, detta perizia *«spiega in termini scientifici l'insorgenza della malattia dell'appellante e il suo evolversi nel corso del servizio militare, così come la poca chiarezza dei test effettuati sul OMISSIS da parte del servizio pubblico per valutare la personalità in un soggetto con patologie psichiatriche. In effetti a leggere questa perizia emerge che già all'età di 18 anni il OMISSIS, aveva manifestato un "stato ansioso reattivo" durante li servizio militare di leva, tanto è vero che lo stesso in questo periodo è stato posto in licenza di convalescenza giacché tale specifica patologia è stata ritenuta connessa al servizio militare. Ciò in maniera eloquente, dimostra a sommeso giudizio dell'appellante che l'insorgere della malattia lamentata dal OMISSIS, ammesso che davvero fosse preesistente, quanto meno è stata aggravata dal servizio militare e come tale deve considerarsi almeno una concausa nell'insorgenza della sua patologia. D'altronde anche oggi come allora, nonostante la collocazione del OMISSIS fuori dai ruoli*

militari in maniera permanente, la patologia psichiatrica di cui è affetto, non si è mai attenuata, mostrando dopo tanti anni dalla sua insorgenza i suoi devastanti effetti. Ciò posto si ritiene che a prescindere dalla Sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, ormai passata in giudicato, la Corte Territoriale di Catanzaro, al fine di fug(a)r(e) ogni dubbio sulla bontà della richiesta dell'odierno appellante, doveva in linea istruttoria, disporre una CTU intesa ad accertare che la patologia di cui è affetto il OMISSIS può considerarsi quale causa o concausa della sua insorgenza nel corso del servizio militare»

Concludeva chiedendo «l'annullamento della sentenza impugnata, previa rinnovazione dell'istruttoria per la nomina di un CTU e accoglimento di tutte le istanze e richieste del ricorrente, con ogni ulteriore conseguenza di legge».

Il medesimo ricorso, integrato con l'intestazione «Studio Legale Sorbilli – Avv. Salvatore Sorbilli – Via Carmine n. 48 89900 Vibo Valentia – Tel e Fax 0963 44942 P.E.C. salvatore.sorbilli@legalpec.it» e con l'apposizione in calce della formula a stampa «Distinti ossequi – Avv. Salvatore Sorbilli» seguita da una sottoscrizione, veniva trasmesso (unitamente ad una nota indirizzata al MEF per la revisione dei conteggi della buonuscita) a «ufficio.ruolo.appello@corteconticert.it» a mezzo pec in data 4/8/2022 (proveniente da un indirizzo apparentemente non censito nei pubblici registri e, comunque, non riconducibile all'indicato professionista).

Il difensore, co-firmatario (del solo ricorso ripresentato), era diverso da quello officiato nel precedente grado (mediante procura non comprendente la facoltà di impugnare).

Dopo il deposito della richiesta di fissazione dell'udienza, formulata

	SENT. 32/2024	
	personalmente dall'appellante (7/3/2023), la ri-trasmissione dell'appello	
	sottoscritto esclusivamente dall'appellante a mezzo di pec, proveniente	
	dall'indirizzo avv.delucagiuseppe@pec.giuffre.it e senza ulteriori annotazioni	
	e la notifica del DFU, effettuata personalmente all'appellante a mezzo Unep	
	(30/10/2023), in data 17/1/2024 veniva depositata una semplice procura alle	
	liti con la quale veniva officiato l'avv. Giuseppe Restuccia.	
	All'udienza del 23/1/2024, il difensore dell'appellante insisteva per	
	l'accoglimento del gravame.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	L'appello è inammissibile.	
	Invero, l'art. 28, comma 2, primo periodo, c.g.c. prevede che <i>«Per i giudizi</i>	
	<i>davanti alle sezioni giurisdizionali d'appello e alle sezioni riunite è</i>	
	<i>obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle</i>	
	<i>giurisdizioni superiori»</i> .	
	Tale requisito è ribadito dall'art. 190, comma 3, c.g.c. laddove prevede che	
	<i>«L'atto d'appello (...) va sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un</i>	
	<i>avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione»</i> .	
	In disparte la circostanza che non risulta documentata l'intervenuta notifica	
	dell'atto di gravame al Ministero della Difesa, controparte nel giudizio di	
	primo grado, dirimente è la circostanza che l'appello (peraltro, non recante	
	doglianze specificamente pertinenti la statuizione di inammissibilità resa dal	
	primo giudice) è stato proposto, personalmente, dal OMISSIS e, dunque, in	
	violazione dei suddetti artt. 28, comma 2, e 190, comma 3, c.g.c.	
	Inoltre, nemmeno potrebbe valorizzarsi la ripresentazione del medesimo atto	
	5	

	SENT. 32/2024	
	di appello, in un momento nel quale l’impugnazione era ancora possibile	
	(ossia entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado), con	
	l’aggiunta della sottoscrizione di un avvocato cassazionista.	
	Ed infatti, al di là della poco consona formula di commiato (<i>«Distinti</i>	
	<i>ossequi»</i>) utilizzata in chiusura dell’atto, ciò che rileva è che la sottoscrizione	
	non risulta apposta in virtù di un mandato professionale: non essendo stata	
	documentata l’investitura, attraverso la produzione della procura alle liti, deve	
	escludersi che il professionista abbia agito patrocinando nell’interesse e in	
	nome del OMISSIS.	
	Infine, nessuna ulteriore opzione interpretativa offre la circostanza del	
	deposito, in data 17/1/2024, della nuova procura rilasciata all’avv. Restuccia:	
	ogni indulgente tentativo di superare l’inammissibilità è compromesso dal	
	fatto che la procura è irrituale, non essendo conforme al disposto dell’art. 83,	
	comma 3, c.p.c. cui rinvia l’art. 29 del c.g.c., e, comunque, interviene in un	
	momento nel quale, abbondantemente scaduto il termine per impugnare, la	
	possibilità di sanare l’anomalia dell’impugnazione proposta personalmente	
	dal pensionato era irrimediabilmente preclusa (ferma restando la ormai	
	cristallizzata omessa attivazione del contraddittorio nei confronti del	
	Ministero della Difesa).	
	In definitiva, l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.	
	28, comma 2, e 190, comma 3, c.g.c.	
	Non vi è luogo alle spese, tenuto conto che non è stato instaurato il	
	contraddittorio (mancata notifica dell’appello al Ministero della Difesa).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello	
	6	

	SENT. 32/2024	
	definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello ai sensi degli	
	artt. 28, comma 2, e 190, comma 3, c.g.c.	
	Non luogo a provvedere sulle spese.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora	
	Firmato digitalmenteFirmato digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 30 GENNAIO 2024	
	P. IL DIRIGENTE	
	Dott.ssa Luciana Troccoli	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Daniela Acanfora	
	Firmato digitalmente	
	7	

SENT. 32/2024

Depositato in Segreteria il 30 GENNAIO 2024

p. IL DIRIGENTE

Dott.ssa Luciana Troccoli

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
--

Roma, 30 GENNAIO 2024

p. IL DIRIGENTE

Dott.ssa Luciana Troccoli

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani